

MyMemo Emma Villas 35376Q

TESSERA: EMVL + N° PRENOTAZIONE

Come richiedere ASSISTENZA MEDICA

Se hai bisogno di utilizzare le garanzie previste in polizza, non fare da solo ma contatta subito la nostra Struttura Organizzativa in Italia, in funzione 24h/24, 365 gg/anno

Chiama dall'Italia o dall'estero **+39. 02.58.28.65.32**, oppure vai su <https://emmavillas.quickassistance.it> e richiedi assistenza in digitale

Come richiedere un RIMBORSO

Se devi richiedere un rimborso a seguito di spese sostenute durante il viaggio, vai su <https://sinistrionline.europassistance.it>

Se hai bisogno di supporto chiamaci dall'Italia o dall'estero

+39. 02.58.24.52.70

Per aprire un sinistro hai bisogno di:

- nome, cognome e indirizzo
- recapito telefonico
- codice IBAN in caso di rimborso
- numero Tessera EMVL + N° PRENOTAZIONE
- descrizione dell'accaduto

In caso di Assistenza anche:

- tipo di intervento richiesto
- indirizzo del luogo dove ti trovi

Assicurazione Danni

DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. - iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00108, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993

Prodotto: “ Emma Villas S.p.A.” Mod. TAD249/2

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza rimborsa le spese sostenute qualora si verificano degli inconvenienti in viaggio a seguito di problemi di salute e la quota viaggio non goduta in caso di interruzione del viaggio.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Assicurazione Assistenza è suddivisa in:
 - Assistenza in Viaggio prestata a seguito di infortunio o malattia prevede:
consulenza medica, invio di un medico o di una autoambulanza in Italia; segnalazione di un medico specialista; rientro sanitario; rientro con un compagno di viaggio; rientro degli altri assicurati (massimale Euro 200,00 per persona se il rientro è dall'Italia, Euro 40,00 se il rientro è dall'Estero); viaggi di un familiare; accompagnamento dei minori; rientro dell'assicurato convalescente; prolungamento del soggiorno (massimale Euro 100,00 al giorno per un massimo di 5 giorni per ammalato o infortunato); informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti.
- ✓ Assistenza in Viaggio prevede inoltre:
interprete a disposizione; anticipo spese di prima necessità massimale Euro 250,00; rientro anticipato; anticipo cauzione penale (massimale Euro 5000,00); segnalazione di un legale all'Estero;
- ✓ Assistenza ai familiari in Italia prestata in caso di malattia improvvisa e infortunio prevede:
Consulenza medica, invio di un medico o di una autoambulanza in Italia, invio di un infermiere al domicilio, Tutor ship telefonica, Trasferimento in un Centro Ospedaliero in Italia, Rientro dal Centro Ospedaliero, Ricerca e prenotazione centri specialistici e diagnostici, Task force, Trait d'union con i parenti in viaggio, Assistenza domiciliare integrata in Italia.
- ✓ Assistenza al veicolo prevede:
 - Soccorso Stradale in caso di guasto e/o incidente del veicolo entro 50 km dal luogo di fermo (tra andata e ritorno);
 - Depannage in caso di fermo del veicolo a causa di smarrimento e/o rottura delle chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria e/o mancato avviamento in genere, previo contatto con la Struttura operativa ti verrà inviato un mezzo di soccorso sul posto purché si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo stesso.
 - Auto in sostituzione ti vengono presi a carico i costi del noleggio a seguito di un fermo superiore a 8 ore per un massimo di 5 giorni.
 - Spese d'Albergo, rientro o proseguimento del viaggio, recupero del veicolo riparato, SOS incidente.
- ✓ Rimborso Spese Mediche prevede il rimborso delle spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere per cure o interventi chirurgici urgenti e non rimandabili in seguito a malattia improvvisa o ad infortunio ricevuti sul posto nel corso del viaggio, durante il periodo di validità della garanzia. Il massimale per Assicurato, per sinistro e per periodo di durata della copertura è di Euro 1000,00 per l'Italia e di Euro 30.000,00 per l'Estero.
In caso di infortunio sono comprese le spese che sostieni al rientro al luogo di residenza effettuate entro 45 giorni successivi all'infortunio.
- ✓ Assicurazione Rifacimento Viaggio qualora tutti i partecipanti al viaggio debbano interrompere il viaggio in conseguenza di:
 - organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione del Rientro Sanitario in base alle condizioni contrattuali;
 - organizzazione ed effettuazione da parte di Europ Assistance della prestazione Rientro Anticipato in base alle condizioni contrattuali;
 - dirottamento dell'aereo sul quale l'assicurato sta compiendo il viaggio in seguito ad atti di pirateria;Ti viene rimborsata la quota di viaggio non goduto pari al valore di acquisto del viaggio fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per pratica.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per tutte le garanzie sono esclusi:
 - i viaggi che hanno una durata superiore a 30 giorni;
 - i viaggi in Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
 - malattie croniche o preesistenti, in atto al momento della conferma del viaggio;
 - malattie mentali e disturbi psichici in genere, sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
 - malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- ✗ Per le garanzie Assistenza in Viaggio, Spese Mediche sono escluse le spese per:
 - i sinistri che si verificano entro 50 km dal tuo Comune di residenza;



Ci sono limiti di copertura?

- ✗ EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA (valido per tutte le Garanzie)
Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:
 - fornire la copertura assicurativa,
 - pagare i sinistrise questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".
Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto nelle Condizioni di Assicurazione.
Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:
<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>
Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.
Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.
- ✗ Per la garanzia Rimborso Spese Mediche nei massimali indicati sono compresi:
 - Euro 200,00 al giorno per Assicurato per le rette di degenza in Istituto di cura prescritto dal medico;
 - Euro 100,00 per Assicurato per le spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio;
 - Euro 200,00 per Assicurato per le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio;
 - Euro 1.500,00 per Assicurato solo all'Estero per le spese di trasporto dal luogo dell'infortunio all'Istituto di cura.
 - E' prevista una franchigia fissa ed assoluta per sinistro e per Assicurato di Euro 50,00.
- ✗ Per tutte le garanzie non sono altresì previsti rimborsi a seguito di:
 - gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
 - espanto e/o trapianto di organi;
 - non abilitazione alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - tentato suicidio o suicidio;
 - dolo e colpa grave;
 - alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerre, scioperi,

rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

- abuso di alcolici o psicofarmaci, uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- sport professionali/estremi.

✗ **Per la garanzia Spese Mediche sono inoltre escluse:**

- tutte le spese sostenute qualora tu non abbia denunciato ad Europ Assistance, l'avvenuto ricovero o prestazione di Pronto Soccorso;
- le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, applicazioni di carattere estetico, cure infermieristiche integrative durante il ricovero, cure fisioterapiche, termali e dimagranti, cure dentarie (non dovute a infortunio);
- le spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e/o protesici;
- le spese per le visite di controllo in Italia per malattie iniziate in viaggio le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo dove tu alloggi .



Dove vale la copertura?

- ✓ A) Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino; B) tutti i Paesi europei ed i Paesi del Bacino Mediterraneo; C) tutti i Paesi del mondo. Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo "Effetto delle sanzioni internazionali sulla copertura assicurativa (valido per tutte le Garanzie)".



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto: hai l'obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

In corso di contratto: hai l'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L'omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.

In caso di Sinistro: hai l'obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato per intero alla sottoscrizione della polizza. Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e dura sino alla fine dello stesso. La durata massima della copertura nel periodo di validità della copertura è di 30 giorni consecutivi.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista disdetta avendo durata temporanea.

Vendita a distanza

Puoi far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R, fermo restando il diritto di Europ Assistance di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

Il recesso non si applica alle polizze di durata inferiore ad un mese.

Recesso in caso di sinistro

Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance una lettera raccomandata A/R. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni.

Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: “Emma Villas S.p.A.” Mod. TAD249/2
Data ultimo aggiornamento del DIP aggiuntivo Danni: 22.12.2025

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, n.4 – 20057 Assago (MI) - tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it - e-mail: servizio.clienti@europassistance.it - pec: EuropAssistanceltaliaSpA@pec.europassistance.it.

Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al 31/12/2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta ad Euro 95.287.852 ed il risultato economico del periodo ammonta ad Euro 16.670.034.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 159,7% come riportato nella Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.europassistance.it/azienda/bilancio>, dove sarà possibile consultare i successivi aggiornamenti relativi alla situazione patrimoniale.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che acquistano un pacchetto viaggio del Contraente di durata non superiore a 30 gg e vogliono tutelarsi per problemi di salute durante il viaggio proprio o dei propri familiari rimasti a casa; assicurare il bagaglio in caso di smarrimento, furto o danneggiamento durante il viaggio; il patrimonio in caso di annullamento del viaggio.



Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall'intermediario/i è pari al 10,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.), scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Ufficio Reclami a mezzo: – Posta: Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI); – Fax: 02.58.47.71.28 – Pec: reclami@pec.europassistance.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC) – E-mail: ufficio.reclami@europassistance.it. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06/42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all'indirizzo www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA , è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo (in vigore dal 15.01.2026)	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9 /8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Via del Mulino, 4 – 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la

	mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it
--	---

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	<i>Inserire il trattamento fiscale applicabile al contratto, inserendo in particolare le informazioni sulla detrazione fiscale dei premi e sulla tassazione delle prestazioni assicurative.</i> <i>Riportare le imposte relative ad ogni ramo assicurativo presente in polizza (sia garanzie obbligatorie che facoltative).</i> <i>In caso di contraente residente a San Marino/Stato Città del Vaticano rimandare alla normativa fiscale presente su quel territorio.</i> <i>Vedi esempio:</i> Ai fini IRPEF, per il solo caso di morte e/o di invalidità permanente non inferiore al 5%, la parte di premio effettivamente sostenuta e non rimborsata relativa alla garanzia, è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 19% se non già deducibile nella determinazione dei tuoi singoli redditi (lettera f, comma I, art. 15 TUIR). Le aliquote di imposta relative ai rami di appartenenza delle Garanzie previste in Polizza sono le seguenti: - Assistenza (R18): 10,00% - Rimborso Spese Mediche (R02): 2,50% - Assicurazione Rifacimento Viaggio (R16): 21,25% Per il trattamento fiscale applicabile alla Polizza con Persone contraenti residenti nello Stato Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, si rimanda alla normativa fiscale vigente in quei territori.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD.TAD 249/2 – Ed. 22.12.2025

Assicurazione Assistenza – Assicurazione Rimborso spese mediche – Assicurazione rifacimento viaggio

COSA SONO I DATI PERSONALI E COME VENGONO UTILIZZATI DA EUROP ASSISTANCE ITALIA SpA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CONTRAENTE (AI SENSI DEGLI ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

I **Dati personali** sono le informazioni che riguardano una persona e che permettono di riconoscerla tra altre persone. Sono Dati personali, ad esempio, il nome e cognome, il numero di carta di identità o di passaporto, le informazioni relative allo stato di salute, come la malattia o l'infortunio, le informazioni relative a reati e condanne penali.

Esistono norme¹ che tutelano i Dati personali per proteggerli da utilizzi non corretti. Europ Assistance Italia, quale Titolare del Trattamento, rispetta queste norme e, anche per questo motivo, desidera informarla su cosa fa dei Suoi Dati personali.

Se quanto è descritto in questa Informativa non è sufficiente o desidera far valere un diritto previsto dalla normativa, può scrivere al **Responsabile della protezione dei dati** presso Europ Assistance Italia - Ufficio Protezione Dati - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) o via mail a UfficioProtezioneDati@europassistance.it.

Perché Europ Assistance Italia utilizza i Suoi Dati personali e cosa succede se Lei non li fornisce o non autorizza ad usarli

Europ Assistance Italia utilizza i Dati personali dell'Assicurato per:

- svolgere l'attività di gestione del rapporto contrattuale con la contraente;
- svolgere l'attività assicurativa, prevenire e individuare le frodi, intraprendere azioni legali e comunicare alle Autorità possibili reati, recuperare i crediti, effettuare comunicazioni infragruppo, tutelare la sicurezza degli edifici e degli strumenti informatici, sviluppare soluzioni informatiche, processi e prodotti; i Suoi Dati vengono trattati per interesse legittimo della compagnia e di terzi;

svolgere l'attività che è prevista dalla legge, come ad esempio la conservazione dei documenti di contratto; rispondere alle richieste delle autorità, come ad esempio dei Carabinieri, dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); i Suoi Dati vengono trattati per adempimento di legge o regolamentari.

Come Europ Assistance Italia utilizza i Dati personali dell'Assicurato e a chi li comunica

Europ Assistance Italia, attraverso i suoi dipendenti, collaboratori ed anche soggetti/società esterni², utilizza i Dati personali che ha ottenuto dall'Assicurato o da altre persone sia su carta sia con il computer.

Europ Assistance Italia potrà comunicare i Dati personali dell'Assicurato, se necessario, a soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo ed altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa³.

Europ Assistance Italia, in base alla attività che deve svolgere, potrà usare i Dati personali dell'Assicurato in Italia e all'estero e comunicarli anche a soggetti con sede in Stati che si trovano al di fuori dell'Unione Europea e che potrebbero non garantire un livello di protezione adeguato secondo la Commissione Europea. In questi casi, il trasferimento dei Dati personali dell'Assicurato verso soggetti al di fuori dell'Unione Europea avverrà con le opportune ed adeguate garanzie in base alla legge applicabile. L'Assicurato ha il diritto di ottenere le informazioni e, se opportuno, una copia delle garanzie adottate per trasferire i Suoi Dati personali fuori dalla Unione Europea contattando l'Ufficio Protezione Dati.

Europ Assistance Italia non renderà accessibili al pubblico i Suoi Dati personali.

Per quanto tempo Europ Assistance Italia conserva i Dati personali dell'Assicurato

Europ Assistance Italia conserva i Dati personali dell'Assicurato per tutto il tempo necessario alla gestione delle finalità sopra indicate secondo quanto previsto dalla normativa. In generale, si applica il termine di conservazione decennale previsto dall'articolo 2220 del Codice Civile o altro specifico termine previsto dalla normativa in vigore.

Quali sono i Suoi diritti a tutela dei Suoi Dati personali

In relazione al trattamento dei Suoi Dati personali l'Assicurato ha i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, revoca, opposizione che potrà far valere con le modalità riportate nel successivo paragrafo "Come può fare per far valere i suoi diritti a tutela dei suoi dati personali". Lei ha il diritto di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali e può trovare maggiori informazioni sul sito www.garanteprivacy.it.

L'Assicurato come può fare per far valere i Suoi diritti a tutela dei Suoi dati personali

- Per conoscere quali sono i Suoi Dati personali utilizzati da Europ Assistance Italia (diritto di accesso);
- per chiedere di rettificare (aggiornare, modificare) o, se possibile, cancellare, limitare ed esercitare il diritto di portabilità sui Suoi Dati personali trattati presso Europ Assistance Italia;
- per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali basato sull'interesse legittimo del titolare o di un terzo salvo che il titolare o il terzo dimostri la prevalenza di detti interessi legittimi rispetto ai Suoi oppure tale trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per opporsi al trattamento dei Suoi Dati personali per finalità di marketing diretto
- se il trattamento che ha posto in essere il Titolare si basa sul suo consenso, per revocare il consenso prestato, fermo restando che la revoca del consenso precedentemente prestato non toglie liceità al trattamento effettuato prima della revoca, in qualsiasi momento l'Assicurato può scrivere a: Ufficio Protezione Dati - Europ Assistance Italia SpA - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), anche via mail: UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, Europ Assistance Italia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet www.europassistance.it dove potrà anche trovare maggiori informazioni sulle politiche in materia di protezione dei dati personali adottate da Europ Assistance Italia.

CLAUSOLA PRIVACY

1. La Contraente si impegna a rendere nota l'Informativa Privacy ai soggetti appartenenti alla Sua organizzazione.
2. La Contraente si impegna altresì a consegnare all'Assicurato le Condizioni di Assicurazione contenenti l'Informativa sul trattamento dei dati per finalità assicurative (ex art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali) che descrive il trattamento dei dati effettuato da Europ Assistance. Si impegna a far sottoscrivere in ogni sua parte dall'Assicurato il Modulo di Adesione - in cui è contenuto il consenso al trattamento dei dati relativi alla salute che riguardano l'Assicurato stesso - che conserverà in originale presso di sé, mettendolo a disposizione della Compagnia a semplice richiesta. Per le gestioni a distanza della Convenzione la Contraente si impegna a predisporre processi atti a garantire l'acquisizione del consenso al trattamento dei dati relativi alla salute dell'assicurato e a mantenere disponibile la relativa prova di acquisizione, mettendola a disposizione della Compagnia a semplice richiesta. La formulazione di acquisizione consenso che dovrà essere utilizzata è la seguente: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati predisposta da Europ Assistance Italia e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della Convenzione da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'informativa. Mi impegno a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati per la gestione della Convenzione, del contenuto dell'Informativa e di acquisire dagli stessi il consenso al trattamento dei loro dati".
3. La Contraente si impegna a comunicare ad Europ Assistance esclusivamente i nominativi di coloro che hanno sottoscritto il consenso in merito al trattamento dei dati necessario

all'esecuzione del rapporto contrattuale. La Contraente garantisce, inoltre, che i dati personali comunicati ad Europ Assistance sono esatti e aggiornati e si impegna a tenere indenne Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dell'inadempimento di fornire l'informativa così come indicato nella presente clausola.

4. Qualora la Contraente richieda ad Europ Assistance, con la finalità di valutazione della Convenzione sottoscritta, la trasmissione alla Contraente stessa e, se presente e richiesto, al Broker che ha intermediato la Convenzione, dei dati degli Assicurati che hanno attivato le garanzie, con evidenza della data di richiesta, della garanzia prestata e dei costi sostenuti, tale trattamento di comunicazione viene eseguito da Europ Assistance in adempimento al presente contratto. La Contraente e il Broker in qualità di Titolari del trattamento dei dati agli stessi comunicati dovranno fornire esaustiva informativa all'interessato, raccogliendo, se necessario, il relativo consenso. La Contraente manleva Europ Assistance da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa si producesse a carico di Europ Assistance in conseguenza dei trattamenti di dati personali richiesti ai sensi della presente previsione.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: EMMA VILLAS SRL con sede in Roma, Largo Arenula, 11 - P. IVA 01188760522

Europ Assistance: l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 n. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

Garanzia: l'assicurazione, diversa dall'assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo.

Indennizzo: la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

Massimale/Somma Assicurata: l'esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta da Europ Assistance.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

United States Person: si intendono:

- i cittadini statunitensi e residenti permanenti, indipendentemente da dove si trovino,

(1) Il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati personali UE 2016/679 (di seguito Regolamento Privacy) e la normativa italiana primaria e secondaria

(2) Questi soggetti, ai sensi del Regolamento Privacy, vengono designati Responsabili e/o persone autorizzate al trattamento, o operano quali Titolari autonomi o Contitolari, e svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa. Sono ad esempio: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, società del Gruppo Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei

contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

(3) Altre filiali di Europ Assistance, Società del Gruppo Generali e altri soggetti quali ad esempio intermediari assicurativi (agenti, brokers, subagenti, banche); compagnie di coassicurazione o di riassicurazione; avvocati, consulenti e altri professionisti; società che forniscono servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di mailing, di profilazione e che

rilevano il grado di soddisfazione dei clienti. Le informative sul trattamento dei dati dei soggetti privati e pubblici che operano nel settore assicurativo e degli altri soggetti che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa che agiscono quali Titolari del Trattamento si trovano presso gli stessi (es presso i fornitori) e/o su www.europassistance.it.

• tutte le persone e le società all'interno degli Stati Uniti d'America,
• tutte le società incorporate negli Stati Uniti d'America e le loro filiali ovunque si trovino;
che devono agire in piena conformità con le sanzioni finanziarie degli Stati Uniti d'America.
Si precisa che anche le subsidiaries estere possedute o controllate da società statunitensi e gli stranieri in possesso di beni di origine statunitensi in alcuni casi devono rispettare le sanzioni degli Stati Uniti d'America.

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.

Art.2. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Art.3. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Art.4. FORMA DEL CONTRATTO

La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.

Art.5. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.6. PREMIO

Il premio per ciascun Assicurato è pari al tasso sotto indicato sul valore della pratica,

- Tasso del 1,5% sul valore della pratica.

Così ripartito:

Ramo Assistenza (R18): **Tasso 0,23%** (Aliquota d'imposta 10%).

Ramo Malattia (R2): **Tasso 0,16%** (Aliquota d'imposta 2,50%).
Ramo Perdite Pecuniarie (R16): **Tasso 1,11%** (Aliquota d'imposta 21,25%).

Art.6bis. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se la Polizza è stata collocata interamente tramite call center o sito internet, l'Assicurato può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. L'Assicurato deve inviare la comunicazione scritta alla Contraente EMMA VILLAS S.p.A. agli indirizzi indicati in polizza e per conoscenza ad Europ Assistance Italia S.p.A. tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC ai seguenti indirizzi:

- Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI);
- EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it

A seguito della comunicazione di ripensamento, la Polizza si considera priva di qualsiasi effetto fin dall'origine, sempre che nel frattempo non si sia verificato un Sinistro per il quale hai richiesto una delle Garanzie previste dalla Polizza. In quest'ultimo caso, il diritto di ripensamento è escluso.

Art.7. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

Art.8. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Europ Assistance, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art.9. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Europ Assistance quando fornisce le Garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Aderendo alla Polizza l'Assicurato si impegna a far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e a farsi dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati relativi alla salute per finalità assicurative. L'Assicurato può usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell'Informativa."

Art.11. SOGGIORNO CONTINUATO ALL'ESTERO

Qualora, nel corso di validità della presente Polizza, l'Assicurato soggiorni all'estero per un periodo ininterrotto di oltre trenta giorni, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente ai suddetti trenta giorni non sono dovute.

Art.11bis. EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA

Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a:

- fornire la copertura assicurativa,

- pagare i sinistri

se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione che provengono da "SANZIONI INTERNAZIONALI".

Le "SANZIONI INTERNAZIONALI" sono misure restrittive, ossia limitazioni o divieti imposti delle disposizioni nazionali e/o internazionali. Sono applicabili a individui, gruppi o entità. A titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni internazionali possono essere adottate da ONU, Unione Europea, Stati Uniti d'America, Regno Unito, singole Nazioni.

Le "SANZIONI INTERNAZIONALI" sono misure restrittive, ossia limitazioni o divieti imposti delle disposizioni nazionali e/o internazionali. Sono applicabili a individui, gruppi o entità. A titolo esemplificativo e non esaustivo le sanzioni internazionali possono essere adottate da ONU, Unione Europea, Stati Uniti d'America, Regno Unito, singole Nazioni.

Questo articolo prevarrà su qualsiasi altro articolo eventualmente contenuto in queste Condizioni di Assicurazione.

Verifica in ogni caso l'elenco aggiornato dei paesi sanzionati al link:

<https://www.europassistance.it/contenuti-utili/international-regulatory-information-links>

Se sei una "United States Person" e sei a Cuba o in Venezuela, per beneficiare della copertura assicurativa devi dimostrare ad Europ Assistance Italia S.p.A. di essere a Cuba o in Venezuela rispettando le leggi USA.

Senza l'autorizzazione al tuo soggiorno a Cuba o in Venezuela, Europ Assistance Italia S.p.A. non può fornire la copertura assicurativa.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Per l'Assistenza in Viaggio

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

Residenza: il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Per l'Assistenza al Veicolo

Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà di un familiare o di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, con targa italiana ed in particolare:

- autovettura

- rimorchi (carrello appendice; roulotte) trainati da autovetture. - autocaravan e camper che richiedano per conduzione la patente B.

Per l'Assistenza ai familiari rimasti a casa

Familiare: si intendono familiari(Genitori) dell'Assicurato che sottoscrive il Modulo di Adesione.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, che abbia come conseguenza: la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Istituto di Cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. **Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.**

Malattia: l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della polizza e che abbia necessitato negli ultimi 12 mesi indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato.

Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Art.12. SOGGETTI ASSICURATI

E' assicurata:

Assistenza in viaggio:

➤ La persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea o in Svizzera, che abbia acquistato un soggiorno/pacchetto/servizio turistico presso la Contraente ed il cui nominativo sia riportato sul "Modulo di Adesione" alla Polizza stessa.

➤ La persona fisica residente in uno dei Paesi non aderenti all'Unione Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un soggiorno/pacchetto turistico presso la Contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese aderente all'Unione Europea o alla Svizzera ed il cui nominativo sia riportato sul "Modulo di Adesione" alla Polizza stessa.

Assistenza al familiare

E' assicurata:

➤ La persona fisica- nella sua qualità di Genitore dell'Assicurato sottoscrittore del Modulo di Adesione - residente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Assistenza al veicolo

E' assicurata:

➤ La persona fisica che conduce il veicolo, la cui targa sia regolarmente indicata sul Modulo di Adesione.

Art.13. OGGETTO E OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE

Assistenza in viaggio:

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo Prestazioni, che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro occorsogli in viaggio sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo entro il periodo di durata della Polizza.

Assistenza al familiare

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

Assistenza al veicolo

Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del sinistro sono fornite a veicoli con non più di 15 anni dalla data di prima immatricolazione e fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza.

Le prestazioni sono dovute in seguito a sinistri occorsi all'Assicurato **esclusivamente se verificatisi in Viaggio da/per il luogo di destinazione e durante il soggiorno** in località distanti più di 50 km dal Comune di residenza dell'Assicurato stesso.

PRESTAZIONI

ASSISTENZA IN VIAGGIO

1. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato, in caso di malattia e/o infortunio, necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare

i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

2. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

3. SEGNALEZIONE DI UN MEDICO SPECIALISTA ALL'ESTERO

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita specialistica, la Struttura Organizzativa segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato.

4. RIENTRO SANITARIO

Qualora, in seguito ad infortunio o malattia l'Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di cura attrezzato in Italia o del rientro alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa dopo il consulto di questi con il medico curante sul posto.

Tale mezzo potrà essere:

- l'aereo sanitario
- l'aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai Paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l'aereo sanitario in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dall'Assicurato. In caso di decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;*
- *le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;*
- *le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l'eventuale recupero della salma;*
- *tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivono volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.*

5. RIENTRO CON UN COMPAGNO DI VIAGGIO ASSICURATO

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), i medici della Struttura Organizzativa non ritenessero necessaria l'assistenza sanitaria all'Assicurato durante il viaggio, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo fino al luogo di ricovero in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l'Assicurato. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.

Massimale

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi:

- fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;
- fino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

Sono escluse dalla prestazione:

- *Le spese di soggiorno del compagno di viaggio.*

6. RIENTRO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora, successivamente alla prestazione di Rientro Sanitario (vedi prestazione 4), le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe

o uno aereo di classe economica. Europ Assistance avrà la facoltà di richiedere loro gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dei biglietti:

- fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'Italia;
- fino ad un importo massimo di Euro 400,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall'estero.

7. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora l'Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di raggiungere il congiunto ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese di soggiorno del familiare*

8. ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI

Qualora, a seguito di infortunio, malattia o causa di forza maggiore, l'Assicurato in viaggio si trovasse nell'impossibilità di occuparsi degli assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con Lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.*

9. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE

Qualora, a causa di ricovero in Istituto di cura, l'Assicurato non fosse in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.

10. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all'eventuale prenotazione di un albergo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di cinque giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 100,00 giornaliero per Assicurato ammalato/infortunato.

Sono escluse dalla prestazione:

- *le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.*

11. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in Istituto di cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.

Massimale:

I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance per un massimo di 8 ore lavorative.

12. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di: infortunio, malattia, furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00.

Massimale:

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 250,00 **la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie.**

L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.

Sono esclusi dalla prestazione:

- *i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.*
- *i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.*

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

13. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa della morte, come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, o del ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, affinché possa raggiungere il luogo in Italia dove avverrà la sepoltura. Nel caso in cui l'Assicurato viaggiasse con un minore, purché Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare entrambi. Se l'Assicurato si trovasse nella impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo per rientrare anticipatamente, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recarsi a recuperare successivamente il veicolo stesso.

Sono esclusi dalla prestazione:

- *i casi in cui l'Assicurato non possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui motivi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato.*

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal sinistro la documentazione originale relativa alle informazioni richieste.

14. ANTICIPO CAUZIONE PENALE

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale.

Massimale:

Europ Assistance anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. L'importo della cauzione penale pagata da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00. La prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.

Sono esclusi dalla prestazione:

- *il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.*

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

15. SEGNALEZIONE LEGALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.

Massimale:

Europ Assistance anticiperà per conto dell'Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all'equivalente in valuta locale di Euro 5.000,00.

Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 5.000,00 la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, Europ Assistance avrà ricevuto adeguate garanzie. L'importo delle fatture pagate da Europ Assistance a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.

Sono esclusi dalla prestazione:

- *il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;*
- *il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia ad Europ Assistance adeguate garanzie di restituzione.*

La prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti Europ Assistance.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano ad Europ Assistance di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

ASSISTENZA AI FAMILIARI

16. CONSULENZA MEDICA

Qualora l'Assicurato in caso di malattia improvvisa e/o infortunio necessitasse valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

17. INVIO DI UN MEDICO O DI UNA AUTOAMBULANZA IN ITALIA

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica (vedi prestazione 1), emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati con Europ Assistance. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da Lunedì a Venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

18. INVIO DI UN INFERMIERE AL DOMICILIO

Qualora, in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio, l'Assicurato abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere a tariffa controllata, previo ricevimento di certificato medico attestante la patologia sofferta e l'indicazione delle cure da effettuare. Europ Assistance terrà a proprio carico l'onorario dell'infermiere fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro e per il periodo di durata della copertura. L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta ed il recapito telefonico, ed inviare il certificato medico.

19. TUTORSHIP TELEFONICA

Qualora l'Assicurato in caso di malattia improvvisa e/o infortunio sia ricoverato in un Istituto di cura per almeno 1 notte, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il contatto telefonico con il parente in viaggio dal momento del ricovero al giorno del rientro a casa.

Qualora l'Assicurato fosse dimesso prima del rientro dei parenti in viaggio e necessari, in base alle valutazioni dei medici della Struttura Organizzativa che provvedono al contatto telefonico, di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà con spese a carico di Europ Assistance, ad inviare al domicilio dell'Assicurato uno dei medici convenzionati con Europ Assistance.

Per la presente prestazione l'invio del medico sarà erogabile una sola volta nel periodo di durata dell'assicurazione.

20. TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio, risultasse affetto da una patologia che per caratteristiche obiettive venisse ritenuta dai medici della Struttura Organizzativa non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato ed i medici di cui sopra, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato d'intesa con il medico curante, riscontrino giustificati motivi per il suo trasferimento in un Centro Ospedaliero adeguato alla cura della patologia da cui è affetto, la Struttura Organizzativa provvederà:

- ad individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, il Centro Ospedaliero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato in autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Europ Assistance terrà a proprio carico i relativi costi. La prestazione verrà fornita per l'improvvisa carenza dei soli strumenti clinici necessari e idonei alla cura, giusta certificazione del Direttore Sanitario della struttura interessata.

Sono escluse dalla prestazione

- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza;
- le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della Regione di Residenza per deficienze strutturali e/o organizzative dell'Organizzazione Ospedaliera.

La prestazione non opera nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il nome dell'eventuale medico curante e il recapito telefonico.

21. RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO IN ITALIA

Qualora l'Assicurato, successivamente alla prestazione "Trasferimento in un Centro Ospedaliero in Italia", venisse dimesso dopo la degenza e necessitasse di rientrare alla propria residenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa d'intesa con i medici curanti riterranno più idoneo alle condizioni di salute dell'Assicurato:

- il treno prima classe e occorrendo il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto verrà organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'eventuale assistenza medica o infermieristica durante il viaggio ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

22. RICERCA E PRENOTAZIONE CENTRI SPECIALISTICI E DIAGNOSTICI

Qualora a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio l'Assicurato dovesse sottoporsi a ricovero, intervento chirurgico o accertamenti diagnostici la Struttura Organizzativa (previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente) e sentito medico curante, provvederà a individuare e a prenotare tenendo conto delle disposizioni esistenti, l'Istituto di cura attrezzato o il centro diagnostico ritenuto più idoneo per il caso a tariffe agevolate e accesso preferenziale.

23. TASK FORCE

Qualora a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio l'Assicurato

a) dovesse sottoporsi ai seguenti esami urgenti al domicilio:

- prelievo del sangue,
- elettrocardiogramma,

la Struttura Organizzativa, in base alla disponibilità locali, invierà al domicilio dell'Assicurato un medico per effettuare l'esame richiesto. Per il prelievo del sangue si terrà conto della disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della deteriorabilità del sangue prelevato.

Europ Assistance tiene a carico l'onorario del medico inviato.

Esclusioni: Sono esclusi i costi degli esami.

b) si trovi nell'impossibilità di provvedere personalmente all'acquisto di medicinali urgenti, la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l'Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. Europ Assistance tiene a carico le spese della consegna.

Esclusioni: Sono esclusi i costi dei medicinali.

24. TRAIT D'UNION CON I PARENTI IN VIAGGIO

Qualora a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio l'Assicurato fosse ricoverato in un Istituto di cura i medici della Struttura Organizzativa, provvederanno a tenere costantemente aggiornati i familiari in viaggio relativamente alle condizioni di salute dell'Assicurato stesso fornendo le informazioni in loro possesso.

25. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN ITALIA

La prestazione è fornita qualora l'Assicurato sia ricoverato in un Istituto di cura in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio.

Ospedalizzazione domiciliare

In caso di ricovero in Istituto di cura di almeno una notte, la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta scritta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico fino ad un massimo di 30 giorni. Le modalità per l'accesso ed erogazione del servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell'Assicurato.

Servizi sanitari

Qualora l'Assicurato, trovandosi in Italia, a seguito di malattia e/o infortunio che abbia comportato un ricovero in Istituto di cura di almeno una notte, necessiti di eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti, e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dell'Assicurato dall'Istituto di Cura in cui era ricoverato.

Servizi non sanitari

Qualora l'Assicurato, trovandosi in Italia, a seguito di malattia e/o infortunio che abbia comportato un ricovero in Istituto di cura di almeno una notte, non possa lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino ad un massimo di 30 giorni, dopo le dimissioni dell'Assicurato dall'Istituto di Cura in cui era ricoverato.

ASSISTENZA AL VEICOLO

26. SOCCORSO STRADALE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto e incidente in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino Centro Autorizzato Europ Assistance; oppure
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina; oppure
- al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino alle destinazioni elencate in precedenza e/o entro il chilometraggio previsto, per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
- le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

27. DEPANNAGE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché il fornitore si trovi entro 20 Km dal luogo del fermo, in caso contrario interviene la prestazione "Soccorso Stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

28. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina secondo i tempi della Casa

Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), oppure in caso di furto o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni.

Sono escluse dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del rimorchio;
- casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato:

In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

29. SPESE D'ALBERGO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione e alla sistemazione in albergo.

Massimale:

Europ Assistance tiene a proprio carico le spese di albergo fino a Euro 100,00 a persona al giorno, per un massimo di Euro 600,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla prestazione

- le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione e diverse da quelle indicate.

30. RIENTRO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore oppure in

caso di furto o rapina, la Centrale Operativa provvederà a fornire

all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 400,00;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, fino ad un massimo di Euro 150,00 complessive per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato:

L'Assicurato dovrà richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.

31. RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale:

Europ Assistance terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro avvenuto in Italia e di € 400,00 per sinistro avvenuto all'estero.

32. SOS INCIDENTE

Qualora l'Assicurato desiderasse ricevere supporto a seguito di incidente stradale, la Struttura Organizzativa si attiverà per:

- supportare nella compilazione del modello CID a seguito di incidenti avvenuti in Italia;
- supportare nella raccolta dei dati da trasmettere alla Compagnia di assicurazioni a seguito di incidenti avvenuti all'estero;
- fornire recapiti di consolati o ambasciate italiane all'estero al fine di chiedere assistenza burocratica;
- fornire informazioni sulle procedure di dissequestro veicolo (solo Italia - all'estero occorre contattare il consolato);
- fornire consulenza legale per eventuali azioni a difesa dei propri diritti.

Il servizio è attivo h 24. Qualora si rendesse necessario un approfondimento con il consulente/ente di competenza oppure fosse richiesta la consulenza legale, la risposta sarà fornita il primo giorno feriale dalle ore 09.00 alle 18.00.

Art.14. ESENSIONE TERRITORIALE

Assistenza in viaggio

Si intendono i Paesi, ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite fatto salvo quanto esplicitamente indicato nelle singole sezioni.

Si dividono in tre gruppi (

A) ITALIA: Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

B) EUROPA: i paesi del gruppo A) ed i seguenti Paesi: Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

C) MONDO: i paesi del gruppo B) e tutti i restanti Paesi del mondo.

Paesi esclusi:

Sono esclusi le seguenti aree geografiche: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Assistenza ai familiari

La polizza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Assistenza al veicolo

Si intendono i Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite. La polizza avrà vigore nei seguenti Paesi:

Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca continentale, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i Monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Per tutte le Garanzie

Fa eccezione, per ogni garanzia, quanto riportato all'Art. "EFFETTO DELLE SANZIONI INTERNAZIONALI SULLA COPERTURA ASSICURATIVA".

Art.15. ESCLUSIONI

Assistenza in viaggio

Sono esclusi i sinistri provocati e dipendenti da:

- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
- malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
- malattie croniche;
- malattie in atto al momento della partenza per il viaggio;
- espianto e/o trapianto di organi;
- malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio;
- sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendio ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sports comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti);
- tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Assistenza al familiare

Sono esclusi i rimborsi, gli indennizzi e le prestazioni conseguenti a:

- infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
- stati patologici correlati alla infezione da HIV;
- malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- infortuni e malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- aborto volontario non terapeutico;
- infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;

- applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia);
- conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure). Sono inoltre esclusi i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati in ambulatorio.

Assistenza al veicolo

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;

Art.16. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro coperto dall'Assicurazione assistenza, l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art.17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art.18. PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che Europ Assistance, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Art.19. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art.20. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso.

La durata massima della copertura nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 30 giorni consecutivi.

Assistenza al veicolo

Le prestazioni di Assistenza al Veicolo decorreranno dalle 24 ore antecedenti il momento del Check-in e scadranno alla data del rientro alla propria residenza e comunque entro non oltre le 24 ore successive a detto rientro.

SEZIONE II - ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. **Istituto di Cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che

15.000,00 per pratica; non verranno altresì riconosciute le quote di viaggio per singolo Assicurato.

Art.33. ESCLUSIONI

Sono escluse le interruzioni del viaggio causate da:

- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla conferma del viaggio;
 - stato di gravidanza o a situazioni patologiche ad essa conseguenti;
 - malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze
 - malattie o infortuni la cui cura costituiva lo scopo del viaggio.
- La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:
- alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - espanto e/o trapianto di organi;
 - dolo dell'Assicurato o colpa grave.

Art.34. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Successivamente all'interruzione del viaggio l'Assicurato, entro il termine di sessanta giorni dal rientro al domicilio, dovrà inviare una denuncia accedendo al portale <https://sinistronline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure dovrà inviare tramite fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: **Europ Assistance - Via del Mulino 4, 20057 Assago (MI)** - evidenziando sulla busta l'ufficio competente (**Ufficio Liquidazione Sinistri - Rifacimento Viaggio**) ed indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
- numero di tessera Europ Assistance;
- la causa dell'interruzione del viaggio;
- programma del viaggio;
- data del rientro;
- certificato di pagamento del viaggio;
- estratto conto di conferma emesso dall'Organizzazione/Agenzia Viaggi.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art.35. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance calcolerà il valore giornaliero del viaggio, suddividendo il valore totale dichiarato in polizza per il numero di giorni previsti inizialmente e procederà al pagamento delle giornate residue non godute dall'Assicurato. Il giorno dell'interruzione del viaggio e quello di rientro previsto all'inizio del viaggio si considerano come un unico giorno.

Art.36. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art.37. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato decorre dalla data di inizio del viaggio/soggiorno e avrà vigore sino alla fine dello stesso.

La durata massima della copertura nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è di 30 giorni consecutivi.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione

dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici:
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
PEC: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.
Rea 754519 - P. IVA 00776030157
Reg. Imp. Milano e C.F. 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152).

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Società appartenente al Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei Gruppi assicurativi. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

COME RICHIEDERE ASSISTENZA

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero

+39 - 02 - 58.28.65.32

Si dovranno comunicare subito all'operatore le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto
- Nome e cognome
- fascia tessera Europ Assistance
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova
- Recapito telefonico

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare: un fax al numero 02.58.47.72.01 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Via del Mulino 4, 20057 Assago (MI).

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, includendo una descrizione dettagliata degli eventi, il numero della polizza o del sinistro in questione e qualsiasi informazione che possa aiutare a identificare il contraente o l'assicurato (come codice fiscale, nome, cognome, contatti, ecc.) a: Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI); fax: 02.58.47.71.28 - pec: reclami@pec.europassistance.it (abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata - PEC) - e-mail: ufficio.reclami@europassistance.it.

Se l'Assicurato non è soddisfatto dell'esito del reclamo o se non riceve riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax: 06.42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato ad Europ Assistance Italia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Arbitro Assicurativo (in vigore dal 15.01.2026):** presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile;
- **Mediazione:** Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98);
- **Negoziante assistita:** tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitro dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitrato ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitro dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al tuo luogo di residenza.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it).



Europ Assistance Italia S.p.A.

Comunicazione aggiornamento documentazione contrattuale – Diritto all’oblio oncologico

Assago, 10/02/2026

Gentile Cliente,

La informiamo che, in conformità al nuovo Provvedimento IVASS n. 169 del 15 Gennaio 2026 attuativo della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante disposizioni in materia di diritto all’oblio oncologico, che riconosce nuovi diritti ai soggetti che abbiano concluso il trattamento attivo per patologie oncologiche entro i termini previsti dalla normativa, la documentazione contrattuale è aggiornata come segue:

- è stata introdotta una nuova sezione all’interno del DIP aggiuntivo:

Cosa è il diritto all’oblio oncologico?	
Diritto all’oblio oncologico	Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Europ Assistance Italia S.p.A. al seguente link: https://www.europassistance.it/contenuti-utili/oblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’oblio oncologico	Se, precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione, hai fornito informazioni relative al tuo stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Europ Assistance Italia S.p.A. o all’Intermediario la certificazione rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell’oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all’oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la tua solvibilità. Europ Assistance Italia S.p.A. ha l’obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri a tuo carico. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Europ Assistance Italia S.p.A.

Sede Legale: Via del Mulino n. 4 – 20057 Assago (MI) – tel. 02.58.38.41 – www.europassistance.it. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): EuropAssistancelitaliaSpA@pec.europassistance.it. Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v. – REA 754519 – Partita IVA 01333550323 – Reg. Imp. Milano e CF 80039790151 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 02/06/1993 (Gazzetta Ufficiale del 01/07/1993 n. 152) – Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione al n. 100108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi – Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A

www.europassistance.it





Europ Assistance Italia S.p.A.

- l'articolo "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e la relativa avvertenza presente sul modulo di polizza/modulo di adesione sono integrate come segue: *"è fatto salvo il diritto all'oblio oncologico"*

L'aggiornamento non richiede alcun adempimento da parte Sua, salvo quanto previsto in materia di certificazione qualora ne ricorrano i presupposti.

Restiamo a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti,

Europ Assistance Italia S.p.A.

Chiara BOSISIO
Chief Insurance Officer

Fabio CARSENZUOLA
Chief Executive Officer

